



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

COMUNICATO UFFICIALE N° 121 DEL 3 MARZO 2015

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 2 marzo 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

| | | |
|-------------------|----------|-------------|
| - Avv. Gianfranco | CACIA | PRESIDENTE; |
| - Avv. Fabio | IIRITANO | COMPONENTE; |
| - Avv. Giampiero | TORALDO | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO n.74 della Società A.C. BAGNARESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.116 del 19.2.2015 (squalifica del campo di giuoco per DUE giornate effettive di gara con l'obbligo della disputa a "porte chiuse", penalizzazione di DUE punti in classifica).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della Società reclamante;
rilevato che, per come risulta dal referto dell'arbitro, si è trattato di un isolato atto di violenza commesso da un singolo sostenitore della società Bagnarese;
tenuto conto del fattivo intervento dei dirigenti della stessa società che si sono immediatamente prodigati nel portare aiuto all'assistente arbitrale;
reputa questa Corte che la penalizzazione di due punti in classifica risulta eccessiva rispetto agli accadimenti e debba essere, pertanto, ridotta;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce ad UNO (1) punto la penalizzazione in classifica inflitta alla Società A.C. BAGNARESE;
conferma nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.75 della Società A.S.D. REAL MELICUCCO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.62 del 5.2.2015 (squalifica del massaggiatore MAIO Maurizio fino al 4.4.2015).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della Società reclamante;
rilevato che, mentre a fine gara l'arbitro si avviava verso gli spogliatoi, veniva stratonato per la maglia dal sig.Maio Maurizio che profferiva nei suoi confronti parole offensive e minacciose;
che la sanzione inflitta è congrua ed adeguata;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.76 della Società CETRARO FOOTBALL CLUB A.S.D.**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.25 del 12.2.2015 (ripetizione della gara 2^ Categoria Cetraro Football Club ASD - ASD Rogliano 1948 del 24.1.2015).**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

rilevato che per costante insegnamento della C.A.F. "in tema di impedimento dipendente da causa di forma maggiore è necessario non solo che l'impedimento sia assoluto, ma che nessuno addebito, neppure a titolo di colpa lievissima, possa muoversi a chi invoca la causa escludente la responsabilità";

che la società Rogliano 1948 ha fornito la prova, mediante il deposito della dichiarazione resa dal Compartimento Polstrada Calabria – Sezione di Cosenza, che l'automezzo sul quale viaggiava la sua squadra aveva subito un guasto e non poteva proseguire il viaggio;

che i verbalizzanti hanno potuto constatare che a bordo del veicolo" era presente la squadra di calcio a 11 denominata ASD Rogliano 1948";

che, pertanto, l'impedimento a partecipare alla gara deve essere considerato legittimo;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.77 del Sig. MAFFEI Cristian (tesserato della Società ASD Carioka Paola)**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.25 del 12.2.2015 (squalifica per SEI gare effettive).**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il reclamante;

rilevato che il sig. Maffei Cristian si è reso responsabile – per come risulta dal referto arbitrale – di atto di lieve violenza nei confronti del direttore di gara;

che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è congrua ed adeguata;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.78 della Società A.S.D. CITTA' RIUNITE CALCIO**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.25 del 12.2.2015 (squalifica del calciatore MAZZOTTA Ottorino per QUATTRO gare effettive, squalifica del calciatore MAZZOTTA Fabio per DUE gare effettive).**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il rappresentante della Società reclamante;

RILEVA

Il reclamo avverso la squalifica di due giornate inflitta al calciatore Mazzotta Fabio è inammissibile (art.45, punto 3, del C.G.S.);

la squalifica inflitta al calciatore Mazzotta Ottorino è congrua ed adeguata per essersi lo stesso reso responsabile di atto di violenza di modesta entità nonché di comportamento offensivo nei confronti del direttore di gara;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo proposto avente ad oggetto la posizione di MAZZOTTA Fabio;

conferma la squalifica inflitta al calciatore MAZZOTTA Ottorino;

dispone incamerarsi la tassa.

IL SEGRETARIO
Emanuele DanieleIL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi